

(N. 485)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1949

Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947 n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 (che ebbe vigore dal 1° maggio 1947 a tutto il 31 dicembre 1948, per effetto della proroga stabilita con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820) i magazzinieri di vendita fruivano di un assegno forfettario mensile, ragguagliato ad aliquote di indennità sui prelievi eseguiti, comprensive di tutte le spese di gestione, escluse soltanto, quelle di trasporto, per le quali, in conseguenza delle continue variazioni dei prezzi, aveva luogo, invece, per momento, il rimborso su regolare documentazione.

Tale trattamento — che rappresentava un necessario passo verso il ripristino del normale sistema della totale corresponsione delle indennità di esercizio prescritta dall'articolo 45 dell'Ordinamento di questa Amministrazione approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e dall'articolo 25 dell'apposito Capitolo d'onori — sostituiva il temporaneo ed

eccezionale regime del rimborso integrale di spese, previsto dal decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 251, in vigore dal 1° giugno successivo a tutto il 30 aprile 1947.

A termine dell'articolo 2 del suindicato decreto legislativo n. 1322, ai magazzinieri era data, peraltro, facoltà di domandare la revisione dell'assegno forfettario — stabilito in relazione alle spese di gestione rigorosamente accertate dagli Uffici Compartimentali — quando si fosse verificato un aumento delle spese generali in misura superiore al 10 per cento rispetto a quelle che erano servite di base per la fissazione dell'assegno stesso.

Il detto decreto fu pubblicato solo il 3 dicembre 1947, pur avendo efficacia dal 1° maggio precedente; di guisa che i magazzinieri ne ignoravano legittimamente l'esistenza, nè fu possibile alla maggior parte di essi chiedere tempestivamente la revisione.

Ad eliminare, pertanto, gli inconvenienti derivanti dalla tardiva pubblicazione del citato decreto legislativo è stato predisposto, tenendo anche conto della richiesta formulata in proposito dall'Associazione nazionale di categoria, l'unito schema di disegno di legge, con il quale si prevede una breve riapertura (sol-

tanto per un mese dalla data di pubblicazione della legge) del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo in parola, per la presentazione delle domande di revisione delle spese di gestione dei magazzini, verificatesi nel periodo 1° maggio-3 dicembre 1947.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, prorogato con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820, per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, verificatesi nel periodo 1° maggio-3 dicembre 1947, è riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

La revisione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificò l'aumento delle spese generali, prevista dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322.